

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XL.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	441
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	441
Disegno di legge (Discussione):	
Miglioramenti delle pensioni della gente di mare (<i>Urgenza</i>)	441
PRESIDENTE	441, 446
PERTUSIO, <i>Relatore</i>	441
SIMONINI, <i>Ministro della marina mercantile</i>	445

La seduta comincia alle 8,30.

SEMERARO SANTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico [che è in congedo il deputato Reggio d'Ac.]

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Di Vittorio, Grammatico e Pirazzi Maffiola sostituiscono, per la discussione del disegno di legge n. 1359, i deputati Ciufoli, Capacchione e Bensi.

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti delle pensioni della gente di mare. (Urgenza). (1359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Miglioramenti delle pensioni della gente di mare.

Avverto che su tale disegno di legge la IV Commissione, finanze e tesoro, ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Pertusio, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PERTUSIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, sono note, perché lo scorso anno hanno avuto ampia ripercussione sull'opinione pubblica nazionale, le richieste e le agitazioni della gente di mare dirette ad ottenere miglioramenti delle pensioni.

Non altrettanto note sono probabilmente le sostanziali ragioni che confortavano le richieste ed entro certi limiti moralizzavano anche le agitazioni di questa benemerita categoria di lavoratori che durante la guerra ha sopportato dure prove ed ha sacrificato nell'adempimento del dovere tante vite.

È pertanto necessario, in primo luogo, rendersi conto, nei suoi esatti termini, del problema che il legislatore è chiamato a risolvere e a regolare.

La legge fondamentale della previdenza marinara è costituita dal regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996. L'articolo 22 di detto decreto e le successive modifiche apportate con l'articolo 1° della legge 9 aprile 1931, n. 456, e con l'articolo 14 del regio decreto-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1950

legge 2 novembre 1933, n. 1594, sostanzialmente assicuravano al marittimo pensionato un trattamento che poteva considerarsi coincidente con una competenza media convenzionale. Un trattamento che si avvicinava, cioè, a quello goduto in servizio. Pertanto, avuto riguardo ai tempi e alle realizzazioni ottenute sino ad allora nel settore previdenziale, si doveva ritenere che, dal punto di vista sociale, era stato compiuto un progresso.

Il sistema prestabilito per la determinazione della pensione dei marittimi dalla legge costitutiva della previdenza marinara, e dalle disposizioni modificative ed integrative di essa, assume a base di calcolo la media delle competenze più elevate sulle quali siano stati versati contributi durante tre anni di navigazione e le fa corrispondere a: a) tanti trentesimi di detta media quanti sono gli anni di navigazione compiuta dopo il 31 dicembre 1919; b) tanti centesimi di detta media quanti sono gli anni di navigazione compiuta tra il 1° gennaio 1914 e il 31 dicembre 1919; c) tanti centocinquantesimi di detta media quanti sono i residui anni di navigazione.

Le competenze medie, le quali sono anche prese a base per il versamento dei contributi alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, sono soggette a revisione entro periodi di tempo non superiori al quinquennio, e ciò in base all'articolo 8 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594. La revisione opera in duplice senso: a) ai fini della determinazione della misura dei contributi; b) ai fini della determinazione della misura delle pensioni da liquidarsi. Non opera invece sulle pensioni già liquidate perché, *de iure condito*, una revisione di esse non trova giustificazione in alcuna disposizione.

Pertanto, allorché l'aumentato costo della vita ha reso critica e penosa la posizione dei pensionati, il Governo con decorrenza 1° aprile 1943, provvedeva ad aumentare: 1° del 50 per cento la misura dei contributi; 2° del 25 per cento la misura delle pensioni. Con questo provvedimento, analogo a quello adottato in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, i contributi venivano aumentati nella misura circa che sarebbe risultata dalla revisione delle competenze medie, ma il maggiore gettito contributivo veniva destinato, anziché ad incremento delle riserve matematiche, alla maggiorazione delle pensioni già liquidate.

Senonché da un lato la situazione dei pensionati marittimi era andata via via aggravandosi per effetto della svalutazione

monetaria; dall'altro la decimazione della nostra flotta mercantile aveva notevolmente ridotto i contributi destinati ad alimentare la Cassa nazionale per la previdenza marinara e tutto ciò mentre aumentava paurosamente il numero degli scomparsi in mare e degli invalidi e quindi il numero dei beneficiari diretti ed indiretti delle prestazioni previdenziali. Ne conseguiva l'alterazione del rapporto tra il numero degli iscritti, che contribuivano alla Cassa e il numero dei pensionati, gravanti su essa, alterazione che negli anni 1944-45 raggiungeva tali proporzioni per cui il contributo versato per ogni marittimo imbarcato avrebbe dovuto essere di tale entità da coprire l'onere di almeno tre prestazioni!

Per ovviare a questo stato di cose, si veniva allora alla determinazione di far beneficiare i pensionati marittimi, con decorrenza 1° gennaio 1945, dello speciale assegno integrativo previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, successivamente maggiorato con regio decreto 20 maggio 1946, n. 374, e, a questo fine, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 430, si dichiaravano le prestazioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara sostitutive dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia. Questa declaratoria consentiva ai pensionati marittimi di beneficiare altresì:

1°) dell'indennità caro pane prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563;

2°) dell'assegno temporaneo di contingenza previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689;

3°) dell'assegno supplementare di contingenza previsto dalla legge 14 giugno 1949 n. 322.

Comunque il trattamento economico complessivo così assicurato ai pensionati marittimi risultava sempre inadeguato alle necessità di vita, ai gravi rischi e ai gravi sacrifici del loro laborioso passato, alla massa di contributi versata in moneta non inflazionata e soprattutto non più corrispondente al criterio socialmente progredito al quale, come ho detto in precedenza, era ispirata la legge costitutiva della previdenza marinara. In altri termini, costituiva anche un regresso rispetto alla posizione che la categoria aveva, sin dal 1919, conquistato ed anche un trattamento inadeguato, avuto riguardo alle norme molto più restrittive vigenti nella previdenza marinara relativa-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1950

mente ai requisiti di iscrizione e di contribuzione prescritti per il conseguimento dei benefici. Per convincersene basterà considerare che, nel migliore dei casi, un marinaio ultrasessantacinquenne in pensione, beneficerebbe oggi di un trattamento complessivo non superiore a lire 5.400 mensili, mentre la sola paga di un marinaio imbarcato supera le lire 18.000 mensili e a tale somma occorre aggiungere tutti gli elementi accessori quali panatica, contingenza, straordinari, ecc. Questo per dimostrare quale distacco sia avvenuto rispetto a quel concetto che tendeva, nel 1919, a portare la pensione dei marittimi vicino a quelle che erano le retribuzioni durante il periodo d'imbarco.

Di qui, nelle more dello studio di idonei provvedimenti iniziatisi nel 1948, appena il naviglio aveva riacquistato una certa consistenza, le discussioni, le agitazioni, il fermo delle navi, avvenuto lo scorso anno, e le trattative finalmente composte con gli accordi sindacali del 4 luglio 1949.

Realizzati gli accordi, occorre tradurli in idonee disposizioni di legge. Ma sorgevano a questo punto nuove difficoltà di carattere finanziario e nuove agitazioni, perchè gli accordi prevedevano la maggiorazione del trattamento goduto dai pensionati alla data del 30 giugno 1949 in una misura corrispondente al 200 per cento; stabilivano una particolare contribuzione mensile a carico dell'armamento nella misura di lire 5.000 per ogni marittimo imbarcato su nave di stazza lorda superiore a 2000 tonnellate; di lire 3.000 per ogni marittimo imbarcato su nave di stazza lorda da 1.000 a 2.000 tonnellate e lire 1.000 per ogni marittimo imbarcato su nave di stazza lorda da 301 a 999 tonnellate.

Tali contribuzioni dovevano concorrere a costituire, secondo gli accordi, un fondo per la concessione di una integrazione di carattere provvisorio che sarà corrisposta a partire dal 1° luglio 1949 nella misura del 200 per cento della pensione di cui usufruiscono tutti i pensionati della previdenza marinara compresi i superstiti, orfani, vedove e genitori. La pensione, costituita dalla pensione base e dalle integrazioni di varia natura vigenti alla data del 30 giugno 1949, sarà così triplicata.

Ma i detti contributi risultavano insufficienti a coprire l'onere dei miglioramenti: il Tesoro resisteva alle richieste di intervento; il Ministero del lavoro esigeva il ripristino dell'autonomia della previdenza marinara e il suo sganciamento dal fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e da quello della solidarietà sociale.

Perdurando queste concrete difficoltà durante l'interinato del senatore Corbellini veniva predisposto un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 gennaio 1950 e presentato per la discussione al Senato della Repubblica, che per altro non realizzava integralmente i miglioramenti previsti dagli accordi.

Detto disegno di legge, con decorrenza 1° luglio 1950, sganciava la previdenza marinara dai fondi mutualistici; stabiliva un particolare contributo a carico dei marittimi; attribuiva un particolare assegno il quale assorbiva l'assegno integrativo di cui al regio decreto 20 maggio 1946, n. 374, gli assegni temporaneo e supplementare di contingenza di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689 e legge 14 giugno 1949, n. 322, e l'indennità caropane di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947 n. 563.

Come era logicamente prevedibile i marittimi non esitavano a manifestare la loro delusione e il loro disappunto acuiti dalla lunga attesa e dalle difficoltà economiche che non potevano non concorrere ad esasperare gli animi e il ministro Simonini, con savia decisione, ritirava il disegno di legge e predisponneva questo che, onorevoli colleghi, è oggi sottoposto al vostro attento esame e che dovrebbe, nell'aspettativa di tutti i marittimi, realizzare i miglioramenti previsti dai noti accordi per tutto il periodo di durata degli accordi stessi, vale a dire con decorrenza dal 1° luglio 1949 e con scadenza al 31 dicembre 1950.

Attraverso la sequenza dei nove articoli che costituiscono il disegno di legge, si delinea chiaramente il contenuto delle nuove disposizioni che così può essere riassunto:

1°) attribuzione ai titolari di pensione a carico della gestione marittimi e della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, nonché ai titolari di pensione del Fondo Adria, di un particolare assegno complementare corrispondente al 200 per cento del trattamento del quale essi beneficiavano al 30 giugno 1949 comprensivo: a) delle pensioni base liquidate o liquidande; b) dell'assegno integrativo determinato in base alla tabella allegata al regio decreto 20 maggio 1946, n. 374; c) dell'assegno temporaneo di contingenza previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689;

2°) costituzione, presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, di un fondo

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1950

assegni complementari, alimentato: a) con contributi straordinari degli armatori che risultano maggiorati rispetto a quelli degli accordi del giugno scorso e vengono così stabiliti: lire 5.800, 3.400 e 1000 per ogni marittimo imbarcato rispettivamente su navi di stazza lorda superiore a 2000 tonnellate, da 1000 a 2000 tonnellate e da 301 a 999 tonnellate, e nella misura di lire 1.500 per ogni iscritto alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara appartenente al personale amministrativo. Contributi straordinari che sono anche dovuti per il personale di stato maggiore navigante chiamato a prestare servizio a terra per lavori attinenti alla navigazione o per la tutela di interessi sindacali; per il personale amministrativo iscritto alla gestione speciale e che ha cessato di prestare servizio al quale è consentito di continuare il versamento dei contributi; per i marittimi che chiedono il riscatto dei periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera estera, riscatto che deve essere richiesto sotto pena di decadenza, entro discutibili termini abbreviati; per i cuochi e i domestici borghesi imbarcati su navi militari; b) con i contributi supplementari per i piloti iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nelle misure indicate in apposite tabelle, secondo una graduatoria rapportata all'importanza dei porti, da un massimo di lire 2000 mensili ad un minimo di lire 800 mensili per ogni pilota in servizio;

3°) adeguamento dei contributi previsti dagli articoli 3 e 5 mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei ministri della marina mercantile, del lavoro e la previdenza sociale di concerto col ministro del tesoro, al fine di assicurare, supposto che vi sia, l'equilibrio finanziario del fondo assegni complementari;

4°) osservanza degli articoli 19, 20, 21, e 22 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, nei riguardi dei contributi previsti dalla legge.

Sostanzialmente quindi il disegno di legge, n. 1359, confortato del parere favorevole della IV Commissione finanze e tesoro in data 23 giugno 1950, assicura innegabilmente dei miglioramenti previsti dall'accordo sindacale, attraverso una maggiorazione degli oneri degli armatori che incide su essi, fra l'altro, in un momento meno favorevole per l'armamento. Di ciò si deve doverosamente prendere atto, anche perchè legislazioni straniere (francese ed inglese) stabiliscono la bilateralità dei contributi da parte di armatori e di marittimi ed anzi, secondo la legge inglese, il contributo di

questi ultimi è leggermente superiore a quello dei primi.

Detto disegno di legge realizza però tutti i miglioramenti previsti dagli accordi del 4 luglio 1949 ?

È questo il *punctum dolens* che la Commissione deve affrontare.

Come ho detto poc'anzi, la maggiorazione prevista dal disegno di legge non è calcolata sull'indennità caropane di cui alla legge 7 luglio 1948, n. 1093, né sull'assegno supplementare di contingenza stabilito dalla legge 16 giugno 1949, n. 322, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1949, che rimangono così esclusi dalla triplicazione.

A giustificazione di questa esclusione si assume: a) che l'indennità caropane, in linea di principio, non deve, per sua stessa natura, differire dal lavoratore a lavoratore, da pensionato a pensionato; b) che l'ulteriore onere di circa 900 milioni che la sua triplicazione avrebbe comportato, non avrebbe avuto copertura; c) che l'assegno supplementare di contingenza stabilito dalla legge 14 giugno 1949, n. 322, non era elemento costitutivo del trattamento in atto al tempo degli accordi e comunque la sua triplicazione non avrebbe copertura.

Ma, mentre la triplicazione dell'assegno supplementare di contingenza non era stata effettivamente contemplata in occasione degli accordi del 4 luglio 1949, la triplicazione dell'indennità caropane era parte integrante del meccanismo dell'accordo. E a questo punto l'assunto delle organizzazioni dei marittimi trova conferma nella dizione letterale dell'accordo e nell'interpretazione che dell'accordo ha dato anche il ministro Saragat con una lettera del suo ufficio.

Infatti l'accordo fa riferimento, per la triplicazione, testualmente « alla pensione costituita dalla pensione base e dalle integrazioni di varia natura vigenti alla data del 30 giugno 1949 ».

Comunque, per un'interpretazione ancora più esplicita, abbiamo una lettera del 6 agosto 1949 indirizzata alla Federazione italiana dei lavoratori del mare che precisa, circa il miglioramento delle pensioni marinare:

« In esito alle richieste di cotesta Federazione, si conferma che nella maggiorazione del duecento per cento di cui all'accordo intersindacale del 4 luglio 1949, sarà compresa anche l'indennità di caropane ».

Ed allora, consapevole del valore anche educativo del principio: *pacta sunt servanda*, in specie quando tra i pattuenti c'è il Governo, sento il dovere di richiamare anzitutto

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1950

la vostra attenzione sul punto se debbano essere tradotti in legge gli accordi dello scorso anno o se, distaccandoci da essi, si possa realizzare un trattamento meno favorevole di quello pattuito, e in tal caso discutere se ciò sia giustificato dopo un anno di attesa e in quale misura questo sacrificio debba essere compiuto.

Onorevoli colleghi, il vostro relatore confida che il ministro e la Commissione concorderanno con sollecitudine a risolvere preliminarmente questo delicato problema, affinché la già lunga attesa dei pensionati marittimi non debba ancora prolungarsi e vi raccomanda di collaborare tutti a questo risultato segnalandovi, non senza preoccupazione, che queste norme riflettono un periodo di soli 18 mesi e che il 31 dicembre prossimo diverranno inoperanti, per cui si rendono fin da ora necessari nuovi contatti sindacali, nuovo interessamento del Ministero, nuove tempestive provvidenze affinché, con la sollecitudine di oggi, si evitino incresciose agitazioni e pregiudizi all'economia nazionale in un prossimo futuro ed i pensionati marittimi sentano che, nonostante le grandi difficoltà, il Governo della Repubblica è vicino a coloro che, portando in pace e in guerra, sui mari del mondo, la nostra bandiera, hanno diritto di veder soddisfatte, nella vecchiaia e nella invalidità, le esigenze elementari di vita e che altresì hanno diritto a vederle assicurate ai propri congiunti allorché intraprendono il viaggio senza ritorno.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto il relatore che ringrazio per la sua obiettività circa i precedenti della questione come sono stati da lui esposti. Intendo soltanto chiarire alcuni punti per rispondere soprattutto alla domanda che il relatore ha posto: se, cioè, con questo provvedimento di legge si realizzi l'obiettivo che era stato posto dagli accordi del 4 luglio 1949. Debbo rispondere di no. La legge non poteva comprendere la triplicazione del caro pane per le ragioni che sono state esposte dal relatore ed io, dopo una lunga discussione coi Ministri del lavoro e del tesoro, ho ritenuto di chiedere al Consiglio dei ministri di approvare il progetto, così come è stato presentato al Parlamento, perché confidavo e confido che la Commissione avrebbe essa stessa ovviato a questa lacuna nella forma che la Commissione potrà considerare la più opportuna.

Parliamoci chiaro: di fronte a questo problema, il grande insolvente non è il Ministero

della marina mercantile e tanto meno il ministro, il quale non aveva nessuna ragione di bruciare gli impegni del suo predecessore, non fosse altro per solidarietà di partito; il grande insolvente è il Tesoro il quale non vuol dare i fondi necessari. Da un certo punto di vista il Tesoro ha ragione di dire che non dà i fondi per una categoria, perché si determinerebbe una situazione tale sulla quale si getterebbero tutte le altre categorie e allora, una volta rotte le dighe, non si sa dove il torrente potrebbe arrestarsi.

Dal punto di vista sostanziale, però, effettivamente il Tesoro è insolvente nei confronti della Cassa di previdenza marinara in quanto deve ai marittimi chiamati e richiamati alle armi determinate somme che non sono mai riuscito a precisare, ma che si aggirano sui quattro miliardi. Ho puntato in questa direzione per risolvere il problema rapidamente ed ho ottenuto quei 500 milioni che sono in discussione presso la Commissione senatoriale e verranno poi anche qui, ma che sono oggetto di controversia, perché il Tesoro non intende darli, come si era accennato, a copertura, *una tantum*, delle somme che dovrebbe alla Cassa di previdenza marinara, ma intende darli come un anticipo da restituirsi in cinque anni, bontà sua, senza interessi. Capite quindi bene come, di fronte a tutte queste tergiversazioni dilatorie, ho creduto opportuno rompere il ghiaccio e chiedere alla Commissione che completi essa l'opera che non ho potuto completare io. Ho parlato in questo senso coi rappresentanti dei lavoratori marittimi che potranno in questa sede, con le proposte che potranno essere approvate, ottenere quei risultati per i quali l'agitazione potrà considerarsi anche superata. Ma non è di questo che dobbiamo parlare in questo momento; dobbiamo invece domandarci come si realizzerà l'obiettivo. È evidente che le obiezioni del Tesoro possono avere un fondamento. Dobbiamo trovare la formula che ci consenta di eludere queste obiezioni del Tesoro per quanto ha specialmente attinenza alla forma. Quanto alla sostanza nessuno più del Parlamento è qualificato per impegnare il Tesoro a mantenere gli obblighi che gli derivano dalla legge nei confronti della Cassa marinara, ed ho pensato che una deliberazione unanime della Commissione — che non mi pare difficile ottenere — sia alla Camera che al Senato, possa valere come argomento, dopo un anno che se ne parla, non solo per far fronte agli impegni del 4 luglio, ma anche per poter presentare quel disegno di legge per un assestamento definiti-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1950

vo della previdenza marinara che è allo studio di una speciale commissione e che confido di poter presentare al Parlamento prima della fine di luglio in modo che possa essere approvato entro il 31 dicembre 1950.

Come si è fatto fronte finora agli impegni che derivavano alla Cassa di previdenza marinara dagli accordi del 4 luglio? Ha ricordato opportunamente il relatore che noi abbiamo potuto far fronte a quegli impegni perchè si sono ottenuti, dopo molte discussioni, quei 500 milioni di cui ho parlato e qualche altro centinaio di milioni li abbiamo potuti ottenere in anticipo dalla categoria degli armatori attraverso la loro organizzazione. Essi sono stati concessi a titolo di favore, come graziosa anticipazione dai dirigenti degli armatori, perchè essi sanno già che vi è questa legge che li obbligherà a pagare i contributi. Evidentemente gli armatori pagheranno soltanto quando ci sarà la legge che costituisce il Fondo e di qui la necessità urgente che la legge sia

subito approvata. Per parte mia dichiaro che sono a disposizione della Commissione per realizzare subito l'obiettivo che ci è stato posto dagli accordi del 4 luglio, per non bruciare nessuna delle attese dei marittimi, perchè forse nessuno può essere più sensibile, in questo particolare problema, di quanto lo possa essere io, giacchè comprendo, per averle visute, le condizioni di miseria in cui si trova questa povera gente con poche migliaia di lire al mese e che non può far fronte alle più elementari esigenze della vita.

PRESIDENTE. Devo comunicare alla Commissione che è necessario sospendere la seduta perchè si è già iniziata la seduta in aula.

Il seguito della discussione è rinviato a domani mattina.

La seduta termina alle 10,30.